

MISURA 211 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER L'ANNO 2010

1) RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- i regolamenti (CE) n. 1698/05 e s.m.i., n. 1974/06 e s.m.i e n. 1975/06 e s.m.i., inerenti il sostegno allo sviluppo rurale e l'applicazione dei controlli e della condizionalità in tale ambito;
- il PSR 2007-2013, consultabile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/psr2007_13.htm, e in particolare il capitolo riguardante la misura 211;
- il Decreto n. 1205 del 20 marzo 2008 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, modificato dal Decreto n. 1564 del 22 gennaio 2009, recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. CE 1782/03 del Consiglio e del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR";
- il Decreto n. 10325 del 22 Dicembre 2009 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- la deliberazione della Giunta Regionale. n. 80-9406 del 1° agosto 2008, modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 47-9874 del 20.10.2008, con cui sono stati adottati i criteri generali per l'attuazione a livello regionale del DM n. 1205 del 20 marzo 2008;
- le disposizioni applicative regionali relative alla Misura interessata, in particolare la D.D. n. 1802 del 01/09/2009, con la quale sono stati approvati i criteri per l'attuazione del Decreto del Ministero delle politiche agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008;
- la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;
- l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;
- il manuale procedurale dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Il regime di pagamenti è soggetto, inoltre, alla verifica del rispetto delle condizioni espresse nei Regolamenti CE n. 1122 del 30 novembre 2009, n. 1290/05 e s.m.i. e n. 73/2009 e s.m.i..

2) REQUISITI, PREMI

2.1) Interventi ammessi

L'indennità viene concessa per ogni ettaro di superficie coltivata ricadente nelle zone classificate montane, sulla base di parametri unitari, fissati per tipo di coltura, come specificato al punto 2.5).

Qualora l'ammontare dei contributi ammessi ecceda la disponibilità finanziaria, al fine di favorire le aziende maggiormente svantaggiate secondo un criterio altitudinale e di fertilità dei suoli, verranno prioritariamente escluse le coltivazioni proprie dei fondovalle o delle zone più fertili, secondo l'ordine di esclusione successivamente definito.

L'entità del contributo è calcolata sulla base degli ettari di SAU ammessi per ogni azienda, moltiplicati per gli importi unitari colturali entro il limite di 40 ettari.

2.2) Localizzazione degli interventi

L'applicazione dell'azione riguarda tutto il territorio regionale classificato montano, già individuato svantaggiato ai sensi dell'art. 3 paragrafo 3 della direttiva CEE n. 268/75 e rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 50 comma 2 del regolamento CE n. 1698/2005 e s.m.i.

2.3) Beneficiari

Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile e s.m.i., titolari di impresa iscritta al "registro delle imprese" previsto dall'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580; sono fatte salve le esenzioni di legge.

Nel caso delle Società, lo statuto dovrà prevedere l'esercizio dell'attività agricola come definita dall'art. 2135 del Codice Civile e la Società dovrà essere iscritta al "registro delle imprese" previsto dall'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580.

Inoltre, almeno un socio nel caso delle società di persone o un amministratore per le società di capitali e le società cooperative dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi indicati al successivo punto 2.4). Nel caso di società cooperativa, l'amministratore dovrà anche essere socio della medesima.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per ogni persona fisica o giuridica, anche se sottoscritta in qualità di legale rappresentante.

2.4) Condizioni di ammissibilità e requisiti

L'indennità è concessa per ettaro di SAU ammissibile ad imprenditori agricoli come precedentemente definiti che:

- coltivino almeno 3 ha di SAU;
- si impegnino a proseguire l'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento. E' esonerato da tale impegno l'imprenditore che non possa proseguire l'attività per causa di forza maggiore (es. invalidità, espropriazione o acquisizione dei terreni per pubblica utilità);
- ottemperino, nell'insieme della loro azienda, ai requisiti obbligatori di cui agli art. 5 e 6 e agli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. (Condizionalità);
- operino stabilmente nelle zone svantaggiate con l'eccezione dell'agricoltore residente nelle zone classificate montane che, dopo aver utilizzato l'alpeggio, trasferisce il bestiame per il restante periodo dell'anno nelle zone di collina e/o di pianura. Esclusivamente in tal caso, qualora l'attività nelle zone montane sia inferiore ai 180 giorni, l'entità del premio verrà ridotta e rapportata al periodo di effettiva permanenza nelle zone svantaggiate;
- possiedano un titolo di conduzione valido ai sensi di legge per l'intera annualità di impegno per tutti i terreni ammessi a premio;
- non superino il limite di età pensionabile (60 per le donne, 65 anni per gli uomini);
- non siano titolari di trattamenti pensionistici fatta eccezione per la pensione di reversibilità.

In merito alle pensioni di invalidità, si precisa quanto segue:

a) le Rendite INAIL non escludono gli imprenditori agricoli che ne beneficino dai premi previsti dalla Misura 211 del PSR;

b) per quanto riguarda invece l'assegno di invalidità, introdotto dalla L. n. 222 del 12 giugno 1984, si ritiene che possa essere assimilato ad un trattamento pensionistico, e quindi comporti l'esclusione dai premi previsti per l'indennità compensativa, nel caso in cui il suo importo eguagli o superi quello del trattamento minimo previsto per legge; nel caso in cui invece sia di importo inferiore al trattamento pensionistico minimo, non escluderà il beneficiario dai contributi previsti dalla Misura in oggetto.

Fatto salvo quanto sotto indicato, tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso dovranno essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza di uno solo dei requisiti precedentemente elencati costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Per l'iscrizione al Registro degli imprenditori agricoli farà fede la data di presentazione della richiesta alla CC.II.AA.; in tal caso la liquidazione del contributo sarà subordinata all'avvenuta iscrizione.

Per quanto riguarda invece le pensioni, l'eventuale riconoscimento posticipato del trattamento pensionistico comporterà la decadenza dell'istanza e l'eventuale restituzione del premio nel caso in cui questo sia già stato percepito.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 211 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente qualunque evento che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni assunti.

2.5) Entità dell'aiuto

Il premio unitario è fissato sulla base della redditività media delle singole classi di coltura, tenendo conto delle normali zone di coltivazione delle colture in questione.

Produzioni interessate	Premio EURO per ettaro di SAU
• Foraggiere: • Pascoli; • Prati stabili e prati-pascoli, prati avvicendati, prati arborati; • Erbai, colture da insilati.	130
• Piante officinali, piccoli frutti, orticole, floricole, fragole, patate.	160
• Frutticoltura, Viticoltura, Castanicoltura e frutta in guscio.	100
• Frumento tenero, mais da granella, cereali minori, oleaginose.	60
• Altre colture.	60

Per i pascoli il massimale di 130 €/ha è riferito a carichi di bestiame compresi tra 1 e 2 UBA/ha; per carichi di bestiame inferiori a 1 UBA/ha e fino a 0,3 UBA/ha il premio sarà proporzionalmente ridotto.

Nel caso in cui l'attività nelle zone montane sia inferiore ai 180 giorni l'entità del premio verrà ridotta come segue:

- ❖ fino a 120 giorni : 1/3 del premio;
- ❖ tra 121 e 180 giorni: ½ del premio;
- ❖ oltre i 180 giorni: premio intero.

Si precisa che i prati-pascoli potranno essere considerati tali solamente in presenza di almeno uno sfalcio estivo; pertanto, se la maggior parte della produzione foraggera sarà utilizzata attraverso il pascolamento, con sfalci effettuati esclusivamente nel periodo primaverile o autunnale (es.: sfalci di pulitura), il terreno dovrà essere classificato come pascolo.

2.6) Criteri di valutazione e selezione

Nel caso in cui l'ammontare dei contributi ammessi ecceda la disponibilità finanziaria, al fine di favorire le aziende maggiormente svantaggiate secondo un criterio altitudinale e di fertilità dei suoli, inizialmente si interverrà escludendo dal contributo, mediante un successivo provvedimento, le coltivazioni proprie dei fondi valle o delle zone più fertili, passando via via, (qualora necessario) alle coltivazioni tipiche delle medie valli ed infine delle alte vallate secondo il seguente ordine di esclusione:

1. mais da granella;
2. mais da insilato;
3. erbai;
4. colture oleaginose;
5. altri cereali;
6. altre colture;
7. floricoltura;
8. prati avvicendati;
9. frutticoltura;
10. viticoltura;
11. frutta in guscio;
12. castanicoltura;
13. fragole;
14. colture orticole;
15. piccoli frutti;
16. piante officinali;
17. prati stabili;
18. prati-pascoli;
19. pascoli.

2.7) Esclusioni

Non potranno beneficiare degli aiuti previsti dalla Misura 211 del PSR 2007-2013 i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi; tale regolarità verrà accertata tramite il DURC;
- non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte;
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane e AGEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari; in tal caso la concessione dell'agevolazione resterà sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie di disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' $n + 2$).

La conformità del richiedente a tali requisiti verrà dichiarata dallo stesso in domanda e verificata dagli Organismi delegati nell'ambito dei controlli in loco svolti sulle aziende estratte a campione.

Considerato inoltre che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il 29/07/09 ha emanato un decreto per definire i criteri di attuazione dell'art. 68 del Reg. CE n° 73/2009, con il quale all'art. 12 – comma 5 – stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2010 il fatto generatore che contempli l'erogazione di un aiuto in base agli articoli da 3 a 10 non può essere preso in considerazione per il calcolo degli aiuti contenuti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale”, in attesa di chiarimenti da parte del Mipaaf, si segnala che potrebbero verificarsi incompatibilità tra gli aiuti di cui al citato decreto e la Misura 211.

3) DISPOSIZIONI GENERALI

3.1) *Compilazione delle domande*

Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali, compilate secondo i contenuti espressi dall'art. 12 del Reg. CE 1122 del 30-11-2009, devono indicare l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno. Difatti, è l'intera consistenza aziendale ad avere rilevanza ai fini del controllo degli impegni connessi all'indennità compensativa.

Le domande dovranno inoltre essere predisposte utilizzando la modalità on-line messa a disposizione dalla Regione Piemonte, richiedendo l'apposita autorizzazione per la connessione al sito: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale.

In ogni caso le domande, dopo la trasmissione on-line che associa loro la data ed un n° progressivo, dovranno essere sottoscritte dall'interessato.

I facsimili dei modelli di domanda saranno consultabili sul sito della Regione Piemonte.

3.2) *Trasmissione agli Organismi delegati competenti per territorio*

Gli Organismi competenti per territorio - Province e Comunità Montane - delegati dall'ARPEA (e denominati in seguito O.D.) al compimento di alcune funzioni di autorizzazione e/o di servizio tecnico in relazione alle misure agroambientali, vengono riportati in una tabella all'ultima pagina del documento.

Per la campagna 2010 è ammessa unicamente la presentazione telematica delle domande.

Il termine ultimo di scadenza per la trasmissione telematica delle domande agli Organismi delegati competenti, ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE n. 1122/2009, è stabilito alle ore 23.59.59 del 17 maggio 2010, fatto salvo quanto prevede l'art. 23 del medesimo regolamento circa la presentazione tardiva delle domande.

Tutte le domande resteranno tracciate a sistema.

I dati dell'ultima domanda pervenuta dovranno trovare rispondenza nell'aggiornamento del fascicolo aziendale e verranno presi in esame dagli O.D. nel corso dell'istruttoria.

Le Province e le Comunità montane potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

Aziende che si avvalgono dei C.A.A.

Nel caso delle aziende che si avvalgono dei C.A.A. per la compilazione, una copia di ogni domanda, compilata e sottoscritta come indicato nel punto 3.1) e munita della fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, dovrà essere archiviata presso il C.A.A. tramite il quale il soggetto richiedente ha presentato la domanda. Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa a richiesta delle amministrazioni deputate alla gestione delle domande.

Beneficiari in proprio

Qualora un beneficiario decida di presentare in proprio la domanda dovrà necessariamente far pervenire all'O.D. competente (dopo aver provveduto alla trasmissione telematica di cui sopra) copia della domanda sottoscritta con allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda cartacea dovrà essere recapitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata brevi manu all'O.D. competente, entro le ore 12,00 del 17 maggio 2010. Nel caso di raccomandata, farà fede la data del timbro postale.

3.3) *Rigetto delle domande*

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione, e ne sarà data comunicazione all'interessato.

4) Altre procedure successive alla presentazione delle domande

4.1) *Comunicazioni, aggiornamenti e rettifiche delle domande*

Qualora il beneficiario, dopo l'avvenuta presentazione della domanda, intenda rinunciare al premio, dovrà darne immediata comunicazione all'O.D. che ha in carico la sua domanda, mediante lettera raccomandata.

Qualsiasi modifica dei dati dichiarati in domanda, intervenuta dopo la presentazione, andrà comunicata all'Organismo Delegato competente entro 10 giorni dal verificarsi del cambiamento medesimo.

Comunque l'istruttoria sarà effettuata dagli O.D. indipendentemente dalla variazioni, e verrà riaperta nei casi necessari.

	ORGANISMO DELEGATO	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROVINCIA
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12		BIELLA	BI
Comunità Montana	VALLI CURONE GRUE OSSONA VAL BORBERA E VALLE SPINTI	Piazza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
Comunità Montana	ALTA VAL LEMME, ALTO OVADESE, ALTA V. ORBA, V. ERRO E BORMIDA DI SPIGNO	Via Umberto I, 1	15060	CANTALUPO LIGURE	AL
		Via Roma, 20	15010	PONZONE	AL
		Piazza Repubblica, 6	15060	BOSIO	AL
		Via C. Battisti, 1	15011	ACQUI TERME	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA E VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCCAVERANO	AT
Comunità Montana	VAL SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALPI BIELLESI	Via Bassetti, 1	13866	CASAPINTA	BI
		Via B. Sella, 258	13867	PRAY	BI
		Via Mazzini, 3	13825	VALLE MOSSO	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	Via B. Gallari, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLI PO, BRONDA, INFERNOTTO E VARAITA	Via Santa Croce, 4	12034	PAESANA	CN
		Piazza Marconi, 5	12020	FRASSINO	CN
Comunità Montana	VALLI GRANA E MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
		Piazza San Paolo, 3	12023	CARAGLIO	CN
Comunità Montana	VALLE STURA	Piazza Renzo Spada, 16	12014	DEMONTÉ	CN
Comunità Montana	VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO E BISALTA	Piazza Regina Margherita, 27	12017	ROBILANTE	CN
Comunità Montana	ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE	Loc. S. Bernardino Via Case Rosse, 1	12073	CEVA	CN
		Via Mondovi Piazza, 1/d	12080	VICOFORTE	CN
		Via Al Santuario 2	12075	GARESSIO	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA E LANGA VALLI BORMIDA E UZZONE	Piazza Oberfo, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
Comunità Montana	DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA	Via U. Maddalena, 10	12050	TORRE BORMIDA	CN
		Via Bailia, 22 - Fraz. Sovazza -	28011	ARMENO	NO
Comunità Montana	VALLI CHISONE, GERMANASCA, PELLICE E PINEROLESE PEDEMONTANO	Via De Angeli, 35/a	28887	OMEGNA	VB
		Via Roma, 22	10063	PEROSA ARGENTINA	TO
Comunità Montana	VALLE SUSA E VAL SANGONE	Via Trattenero, 15	10053	BUSSOLENO	TO
		Via XXIV Maggio, 1	10094	GIAVENO	TO
		Via Monginevro, 35	10056	OULX	TO
Comunità Montana	VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	Frazione Fè, 2	10070	GERES	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	C.so Ogliani, 9	10080	RIVARA	TO
Comunità Montana	VALLE ORCO E SOANA	Via Torino, 17	10080	LOCANA	TO
Comunità Montana	VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA	Via Provinciale 10	10010	ALICE SUPERIORE	TO
		Via Santuario di Piova, 6	10080	COLLERETTO	TO
				CASTELNUOVO	
Comunità Montana	DELLE VALLI DELL' OSSOLA	Strada Statale n° 26, 61	10010	SETTIMO VITTONÉ	TO
Comunità Montana	V. GRANDE, ALTO VERBANO E V. CANNOBINA	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VB
		Via per Unchio 3	28814	CAMBIASCA	VB
Comunità Montana	VALSESIA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO SESIA	VC